

Convenzione per la collaborazione didattica tra Unipa e Teatro Biondo Stabile di Palermo, per il curriculum "Recitazione e Professioni della Scena" del corso di studi L-3 "Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo"

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, C.F. n. 80023730825, con sede legale in Palermo, P.zza Marina 61, di seguito "Università", nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Fabrizio Micari, da una parte,

E

Teatro Biondo Stabile di Palermo, C.F. e partita IVA n. 03514300825, con sede legale in Palermo, Via Teatro Biondo 11, cap. 90133, di seguito denominato "Teatro Biondo", nella persona del Presidente, Prof. Giovanni Puglisi, dall'altra parte, di seguito definite, insieme, le "Parti"

PREMESSO CHE

1. Il Teatro Biondo Stabile di Palermo, in atto riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo come "Teatro di rilevante interesse culturale", è un'Associazione i cui soci sono la Regione Siciliana, il Comune di Palermo e la Fondazione Andrea Biondo.

2. Il Teatro Biondo ha fra i propri fini istituzionali la produzione e ospitalità di spettacoli di teatro in tutte le sue forme: prosa, teatrodanza e teatro musicale; la promozione della cultura teatrale in tutte le sue forme e in tutti gli ambiti territoriali e nazionali, in particolar modo nei confronti dei giovani; la realizzazione di progetti di formazione per i mestieri dello spettacolo. Per la realizzazione della sua attività il Teatro Biondo sviluppa progetti di collaborazione con altri teatri, strutture, istituzioni ed enti che operano nello stesso settore e più in generale in ambito culturale.

3. In particolare, nell'ottobre del 2014 il Teatro Biondo ha avviato i corsi triennali della "Scuola dei mestieri dello spettacolo", affidandone la direzione artistica alla regista Emma Dante. La Scuola, con una forte impronta pratica e professionalizzante, ha impegnato gli allievi nelle produzioni del Teatro ancor prima della fine del triennio formativo, dando loro la possibilità di confrontarsi con il pubblico di prestigiosi teatri ed eventi internazionali come, tra gli altri, il Festival dei 2 Mondi di Spoleto, il Teatro Olimpico di Vicenza, l'Edinburgh International Festival, il Piccolo Teatro di Milano. Oggi il Teatro Biondo è dotato di una sua SCUOLA DI TEATRO, che costituisce una Unità didattico-formativa con finalità professionalizzanti nell'ambito delle professioni dello spettacolo dal vivo.

4. Nell'ambito dell'offerta curriculare, l'Università ha attivato a partire dall'a.a. 2020/2021 il Curriculum "Recitazione e professioni della Scena" del Corso di Laurea in "Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS)", di seguito "Curriculum" e "Corso", con l'obiettivo di formare figure professionali capaci di coniugare competenze specifiche negli ambiti della recitazione e delle professioni attoriali, della drammaturgia e della regia teatrale, intese in una chiave sistemica per il tramite di una preparazione teorica di base negli ambiti di competenza del Corso;

A tal fine, l'Università d'intesa con la SCUOLA DI TEATRO del Teatro Biondo si propone di assicurare la formazione curriculare di 25 studenti per coorte, e precisamente di 15 attori, 5 drammaturghi e 5 registi, garantendo loro un adeguato equilibrio fra insegnamenti teorici forniti dall'Università e apprendimento pratico e professionale per il tramite di Laboratori e Tirocini forniti dalle professionalità assicurate dalla SCUOLA DI TEATRO del BIONDO. La selezione degli studenti che avranno accesso al Curriculum avviene – a opera del Comitato Scientifico del Curriculum – nella prima settimana di ottobre di ogni anno accademico di attivazione della prima annualità del Curriculum stesso. Il Comitato Scientifico, previa intesa tra il DAMS e la SCUOLA DI TEATRO, può tuttavia avviare e adeguatamente pubblicizzare nei mesi precedenti, a partire da maggio, delle audizioni finalizzate a presentare il Curriculum e verificare in via preliminare le competenze specifiche degli aspiranti studenti.

Le specifiche modalità di selezione del gruppo di 25 studenti che potranno iscriversi al curriculum, nonché le modalità di pubblicizzazione dello stesso verranno stabilite d'intesa dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 5, ed inserite in ambiente Sua-Cds a cura del Coordinatore del Corso. La Scuola di Teatro, nella sua autonomia, potrà anche implementare il numero di partecipanti alle attività laboratoriali, con allievi iscritti esclusivamente alla Scuola stessa, fino ad un massimo di ulteriori 10 allievi.

5. Il Teatro Biondo e l'Università di Palermo sono interessati a portare avanti il progetto di cui trattasi sostenendo le attività didattiche dell'Università e, in particolare, del Corso di Studio con le modalità stabilite nella presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per sei anni accademici, a partire dall'anno accademico 2020-2021, attraverso:

- la messa a disposizione di docenze e testimonianze o svolgimento, nell'ambito delle attività didattiche del Corso, di seminari e interventi a contenuto applicativo e orientato alla professione, da parte di personale della Scuola di Teatro del Teatro Biondo o da essa appositamente selezionato in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, con oneri a carico del Teatro (ad esempio per costo del lavoro e di trasferta dei docenti);
- gli studenti selezionati del Corso di Laurea dell'Università saranno contestualmente iscritti alla Scuola di Teatro del Teatro Biondo e alla fine del percorso di formazione riceveranno il Diploma della Scuola di Teatro del Biondo, per il settore per il quale hanno frequentato i Corsi;
- l'offerta agli studenti del curriculum di tirocini curriculari/stage e la realizzazione di una prova finale consistente nella realizzazione di uno spettacolo da svolgere presso le strutture teatrali, compatibilmente alle disponibilità interne indicate dal Teatro, alle condizioni normalmente previste per tali opportunità;
- la tassa di iscrizione alla Scuola di Teatro sarà sostenuta, in vigore di un accordo tra il Teatro Biondo Stabile di Palermo e la Fondazione Andrea Biondo, da quest'ultima; diversamente sarà compensata tra le parti;
- il supporto a project work tramite l'indicazione di tematiche che consentano un approfondimento di alcuni aspetti di particolare interesse per il Teatro, che saranno oggetto di specifiche intese con il Comitato di Indirizzo di cui al successivo art.5;
- la messa a disposizione da parte dell'Università dei CV con le informazioni relative agli studenti afferenti al Corso al fine di favorirne il placement.

2. Le modalità concrete di attivazione della collaborazione in merito ai punti precedenti saranno concordate nell'ambito del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 5 e definite per gli aspetti operativi ed i relativi oneri economici, ove necessario, in specifici accordi attuativi conclusi anche attraverso scambio di corrispondenza.

Art. 2 – Impegni delle Parti

1. Non è previsto a carico delle Parti alcun corrispettivo in funzione della presente Convenzione e in esecuzione ad essa, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art 1, c.1.

2. L'Università si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, le strutture edilizie, l'arredamento, le attrezzature ed il materiale didattico-scientifico necessari per la realizzazione delle attività previste nel Corso di cui in premessa, sopportandone direttamente i relativi oneri. Il Teatro Biondo si impegna a mettere a disposizione le risorse umane per le docenze e testimonianze, le strutture ed il materiale necessari per la realizzazione delle attività previste dal precedente punto 1.1, sopportandone direttamente i relativi oneri.

3. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza degli studenti, del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del decreto 5 agosto 1998 n. 363, che in ragione dell'attività specificamente svolta, presso le strutture delle due Parti, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale e gli studenti delle due Parti si recano presso la sede dell'altra parte per le attività di oggetto della presente convenzione e degli accordi attuativi, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui

realizzata ai sensi del D. Lgs. 81/08, assicura al succitato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

L'Università, in considerazione della specifica attività da svolgere, cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 (corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro).

Gli studenti, il personale ed i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

4. Le parti provvederanno, a proprie spese, alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio personale nonché dei propri studenti partecipanti alle attività oggetto della presente convenzione. Le parti sono sollevate da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al personale, nonché agli studenti della controparte nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, a meno che tali danni non siano riconducibili a una loro condotta colpevole.

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione resterà in vigore per un periodo di sei anni a partire dall'attivazione dell'a.a. 2020-2021 ed è rinnovabile mediante accordo espresso delle parti, almeno sei mesi prima della naturale scadenza, che si riservano comunque la facoltà di rescindere dall'accordo previa comunicazione scritta e garanzia reciproca di completamento delle pendenze in corso.

Art. 4 – Responsabilità amministrativa, codice etico e impegni anticorruzione

1. L'Università dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Codice Etico e delle norme che regolano l'attività del Teatro Biondo e della sua Scuola di Teatro, in particolar modo con riferimento alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. Il Teatro Biondo, per conto della sua Scuola di Teatro, dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Codice Etico e del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Palermo disponibili sul sito internet dell'Università.

3. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, le Parti si impegnano a rispettare e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori rispettino, oltre alle normative interne sopra citate, le leggi applicabili ivi comprese le Leggi Anti-Corruzione (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni anticorruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi inclusi il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la Legge n. 190/2012, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l'UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

4. Le Parti concordano che l'inosservanza, da parte di una esse, delle dichiarazioni e delle obbligazioni di cui al presente articolo, che possa determinare conseguenze negative per l'altra Parte, costituirà grave inadempimento alla presente Convenzione e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere la Convenzione, tramite l'invio di una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la predetta inosservanza.

5. L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno della Parte inadempiente, che terrà indenne l'altra Parte da ogni perdita e danno, anche di natura reputazionale, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, e mallevata per qualsivoglia azione di terzi da tale violazione derivante o conseguente.

Art. 5 – Comitato Scientifico

1. Le Parti nomineranno, entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione, un Comitato Scientifico composto da tre membri per il Corso di Laurea DAMS dell'Università e da tre membri per la Scuola di Teatro del Teatro Biondo, di seguito "Comitato", con compiti conoscitivi, consultivi

e di coordinamento. Il Comitato sarà presieduto a turno per anno accademico da un membro dei due soggetti contraenti. Saranno Presidenti Onorari del Comitato il Rettore dell'Università di Palermo e il Presidente del Teatro Biondo Stabile di Palermo. Il Comitato potrà definire le modalità concrete di attivazione della collaborazione, se del caso, anche attraverso successivi accordi attuativi da realizzarsi anche tramite scambio di corrispondenza. Il Comitato sarà inoltre il responsabile della selezione degli studenti da ammettere alla frequenza del Curriculum. Eventuali divergenze o dissidi saranno sottoposti ai Presidenti Onorari, la cui decisione sarà definitiva e inappellabile.

Art. 6 – Natura dell'accordo e controversie

1. In nessun caso la Convenzione potrà essere considerata tale da costituire un rapporto di società o di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti o da costituire oneri economici o di altra natura a carico delle stesse.
2. Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della Convenzione, troverà applicazione la legislazione italiana e sarà competente il Foro di Palermo.

Art. 7 – Referenti scientifici della Convenzione

1. Il gestore della Convenzione per Il Teatro Biondo è, in atto, il Direttore in carica (fino al dicembre 2023 Maria Pamela Villoresi) e-mail: direttore@teatrobiondo.it – tel. cell. 335 5385075, le cui principali competenze sono: la gestione dei rapporti con l'Università, la verifica del rispetto dei contenuti, dei tempi e dell'esecuzione di quanto previsto nella Convenzione.
2. Il gestore della Convenzione per l'Università è, in atto, il prof. Salvatore Tedesco, Coordinatore del Corso di Laurea e-mail: salvatore.tedesco@unipa.it – tel. 09123895420, cell. 328 3785654, le cui principali competenze sono: la gestione dei rapporti con il Teatro, la verifica del rispetto dei contenuti, dei tempi e dell'esecuzione di quanto previsto nella Convenzione.
3. Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alle problematiche didattiche della presente Convenzione avverranno tra i referenti scientifici indicati nel presente articolo, i cui riferimenti organizzativi interni ciascuna Parte si riserva di modificare dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 – Tutela della privacy

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.
3. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla Convenzione nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Per quanto concerne la Convenzione, ciascuna delle Parti – come sopra individuata, denominata e domiciliata – opera in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati.
4. Le Parti, inoltre, dichiarano di essere informate circa i diritti riconosciuti in capo agli interessati dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni della Convenzione e quant'altro forma oggetto delle pattuizioni qui contenute. Gli obblighi di riservatezza previsti cesseranno alla fine del sesto anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione. La divulgazione

di tali informazioni ad opera di una delle Parti sarà consentita previa autorizzazione scritta dell'altra Parte solo nella misura in cui sia indispensabile per il corretto adempimento della Convenzione, fatta eccezione per le comunicazioni dovute per adempiere a obblighi inderogabili di legge o a richieste dell'autorità giudiziaria.

2. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

3. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

5. Si dà atto che dalla presente disposizione come dalla presente Convenzione non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento da parte dell'Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

Art. 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti (utilizzo dei loghi)

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, né del Teatro per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

2. Resta inteso che le parti dovranno sempre condividere, prima dell'apposizione dei Marchi, separatamente o congiuntamente sui materiali e/o strumenti informativi, l'anteprima degli stessi in modo tale che da poterne verificare la rispondenza agli standard di immagine e di comunicazione esterna.

3. Le parti riconoscono reciprocamente l'esclusiva titolarità per ogni e qualsiasi diritto di proprietà e di sfruttamento economico dei rispettivi Marchi e si impegnano sin d'ora a non contestare, direttamente o per interposta persona, gli stessi, nonché a prendere tutte le misure ragionevolmente necessarie affinché i suddetti diritti non siano oggetto di violazioni ad opera di terzi e ad informare immediatamente il partner di ogni violazione di cui ciascuno venga a conoscenza.

4. Le parti si impegnano:

- (i) a non alterare i Marchi ovvero a non modificarne in alcun modo alcuna caratteristica, come per esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la collocazione, il colore, la combinazione di colori, il disegno, il fonte quindi di rispettare le regole grafiche di utilizzo dei Marchi;
- (ii) a utilizzare i Marchi per la sola attività e modalità quivi prevista.

5. Le parti si impegnano inoltre a:

- (i) non incorporare i rispettivi Marchi in altri marchi di loro proprietà e/o in altri segni distintivi di altre società e/o diversi partner;
- (ii) non richiedere la registrazione di marchi e/o di segni distintivi, inclusi nomi di dominio, similari o confondenti al Marchio o contenenti lo stesso Marchio di ciascuna parte.

6. Quanto previsto nel presente articolo 10 si applica per solo per la durata del presente Accordo. Ogni utilizzo diverso da quelli menzionati dovrà preventivamente essere approvato dai legali rappresentanti dei due soggetti firmatari della presente Convenzione.

7. Le Parti si impegnano reciprocamente, alla risoluzione per qualsiasi motivo degli effetti dell'Accordo, a:

- a) cessare l'utilizzazione dei Marchi e/o di altri segni distintivi dell'altra Parte utilizzati in esecuzione dell'Accordo;
- b) non usare o registrare marchi, segni distintivi e/o nomi di dominio uguali o simili ai Marchi dell'altra Parte tali da ingenerare nei terzi la falsa opinione circa la continuazione dell'Accordo;
- c) consegnare/restituire all'altra Parte, su richiesta, tutto il materiale, i documenti, le informazioni, di qualunque natura essi siano, riproducenti e/o relativi ai Marchi, e/o ad altri segni distintivi di proprietà dell'altra Parte, sviluppati e/o acquisiti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo (quali, a titolo meramente esemplificativo: il materiale pubblicitario e/o promozionale, gli originali e le eventuali copie dei manuali operativi etc).

Art. 11 - Conservazione e registrazione della convenzione

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii.

2. Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Li

Per l'Università degli Studi di Palermo
(Prof. Fabrizio Micari)

Firmato digitalmente da: Fabrizio Micari
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unità: RETTORE
Data: 19/05/2020 12:52:30

Per il Teatro Biondo
(Prof. Giovanni Puglisi)

Firmato
digitalmente da

**GIOVANNI
ANTONINO
PUGLISI**

C = IT